

## **REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AL CORTILE DELLA SCUOLA**

Art.1 – L'accesso al cortile della scuola è disciplinato dal presente regolamento che sostituisce e abroga le disposizioni e convenzioni precedenti la sua approvazione.

Art. 2 – Il diritto di accesso al cortile interno è riconosciuto, nei limiti degli spazi disponibili e con le modalità previste dal successivo articolo, a tutto il personale della scuola - comprensiva dei due plessi - titolare di un rapporto di servizio, anche precario.

Art. 3 – La scuola, all'inizio di ogni anno scolastico e con scadenza perentoria da comunicare al personale con i tradizionali mezzi di notifica, raccoglie le richieste e predispone la graduatoria degli aventi titolo nei limiti degli spazi disponibili.

La graduatoria è redatta nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) vengono prioritariamente soddisfatte le domande del personale affetto da patologie, temporanee o permanenti, che comportano difficoltà di deambulazione o altre patologie invalidanti che rendono necessario l'utilizzo del mezzo proprio per recarsi a scuola. Sul possesso dei requisiti di cui sopra decide il Dirigente.
- b) vengono successivamente valutate le domande di coloro che non posseggono i requisiti di cui al precedente punto a) e predisposta la graduatoria con l'attribuzione dei punteggi relativi.

Vengono attribuiti:

- 1) **punti 2** (due) per ogni kilometro di distanza dalla scuola (la distanza è calcolata fra il comune capoluogo di residenza dell'aspirante e il comune di Mantova);
- 2) **punti 1** (uno) per ogni ora di servizio effettivo riferito al personale docente e per un massimo di **punti 18** per il personale amministrativo;
- 3) in caso di parità di punteggio la priorità è accordata sulla base dell'anzianità di servizio e, persistendo la parità, sulla base dell'anzianità anagrafica.

Art. 4 – Il Consiglio di Istituto, su proposta del Dirigente, stabilisce l'onere a carico dei beneficiari.

Le spese di manutenzione dell'impianto sono a carico della scuola.

Le spese relative alla manutenzione dei dispositivi elettronici in dotazione ai beneficiari sono a carico dei medesimi.

Art. 5 – I dispositivi elettronici in dotazione ai beneficiari non possono essere ceduti a terzi estranei alla scuola e, se ceduti a soggetti operanti nella scuola, della cessione deve essere data comunicazione alla medesima. La violazione di tale disposizione comporta la decadenza dal diritto di accesso.

Art. 6 – All'inizio di ogni anno scolastico i detentori dei dispositivi di apertura automatica del portone debbono comunicare gli estremi del veicolo utilizzato per raggiungere la scuola.

Art. 7 – **Disposizioni transitorie e finali**

A partire dall'anno scolastico 2010-11 la scuola acquisirà progressivamente la titolarità dei dispositivi elettronici di apertura del portone di accesso al cortile interno e con essi la titolarità dell'impianto. Tale acquisizione avverrà senza oneri monetari concedendo agli attuali possessori il diritto di accesso per n. 5 (?) anni.

Il recesso da parte dei possessori del dispositivo elettronico, fino alla data di approvazione del presente regolamento, è disciplinato dalla convenzione in essere fra i medesimi.

A partire da tale data il mero recesso, cioè non giustificato dalla cessazione del rapporto di servizio o da trasferimento, comporterà il rimborso di una somma pari al quoziente ottenuto dividendo il fondo comune esistente per il numero dei possessori.

A partire dall'anno scolastico 2010-11 e per i successivi 5 anni il recesso, causato dalla cessazione del rapporto di servizio o da trasferimento, comporterà l'attribuzione di una somma pari a quella sostenuta per l'acquisto del dispositivo detratte le quote di concessione annua stabilite dal Consiglio di Istituto e fino all'esaurimento del fondo.